



Fe.N.Bi.



Federazione Nazionale Bigenitorialità

sede legale: via Col di Lana, 3 - 33170 Pordenone – sede operativa: via Gregorio VII, 42, - 00165 Roma

Alla Commissione Giustizia Del Senato, Palazzo Madama - Roma

c.a. Presidente On. Senatore Filippo Berselli

p.c On. Senatrice Maria Alessandra Gallone

Roma, 11 luglio 2011

Una doverosa premessa

Nelle audizioni parlamentari non siamo soliti fare osservazioni sulle dichiarazioni di altre strutture e/o persone convocate.

Preferiamo limitarci rigorosamente a motivare le nostre tesi, documentandole.

In questa occasione ci vediamo costretti ad una deroga, visto quanto depositato nel corso della prima audizione del 29/6 u.s.

Alcuni documenti partono da un errato presupposto, insistendo sul presunto orientamento ottimale dei Tribunali italiani tanto che l'affido condiviso sarebbe correttamente ed ampiamente applicato, ormai entrato a far parte della prassi giurisprudenziale:

“(...) l'affidamento condiviso dei figli introdotto con la legge 54/2006 è stato in questi anni ampiamente applicato, e nonostante siano ancora riscontrabili differenze su base territoriale, la media nazionale si avvicina al 90%. (...)”
documento AIAF

“(...) l'affidamento condiviso costituisce un principio pacifico ormai in tutti i Tribunali (...) Dai dati Istat raccolti successivamente all'emanazione della L 54/06 è emerso in maniera incontrovertibile che la prassi nei Tribunali ha fatto applicazione ragionevole di suddetta normativa (...)”
documento OUA

“ (...) lamenta, quindi, l'esistenza di errate o scarse applicazioni dei principi di diritto in essa contenuti (...) tali da richiedere un intervento normativo per così dire correttivo (...) a voler ben osservare la giurisprudenza in materia di affidamento condiviso, non si ritiene di poter confermare detto dato (...)”.

documento UNCM

Si rende necessario un approfondimento, per dimostrare la distanza fra l'immagine formale fornita dall'ISTAT ed i contenuti concreti che detta immagine non può rivelare.

dati ISTAT¹ - www.istat.it

AFFIDO CONDIVISO	2007		2008	
	165 tribunali	SEPARAZIONI	66%	SEPARAZIONI
DIVORZI		50%	DIVORZI	62%

Non è dato di sapere dove sia stato possibile reperire il dato di una applicazione prossima al 90% .

Risulta inoltre quantomeno singolare l'utilizzo di toni sovradimensionati (*ampiamente applicato; principio pacifico in tutti i tribunali, etc*) per una norma non applicata nel 44% delle separazioni e nel 50% di divorzi (2007), nel 22% di separazioni e nel 38% dei divorzi (2008)

Prendendo in considerazione solo questo ultimo dato, nasce una riflessione: per qualsiasi altra Legge dello Stato, ad oltre cinque anni dall'entrata in vigore, una percentuale di disapplicazione che oltrepassi largamente la quota di 1/3 non potrebbe essere definita in altro modo che *fallimentare*.

Qualora oltre un terzo dei locali pubblici italiani non rispettasse le norme contro il fumo passivo, sarebbe indispensabile parlare di applicazione fallimentare; esattamente come se il 38% delle polizie municipali non applicasse la norma sul casco obbligatorio, se il 38% delle frontiere italiane non applicasse il trattato di Shengen, etc..

Per l'affido condiviso, curiosamente, il 38% di disapplicazione non è fallimentare, ma viene propagandato come un grande successo.

Inoltre, dato estremamente più rilevante, necessita sottolineare come neppure la deficitaria applicazione rilevata dall'ISTAT corrisponda nei contenuti ad un reale affido condiviso.

L'ISTAT potrebbe rilevare anche il 100% di affidamenti condivisi “formali”, non rileva però quanti di questi affidi siano condivisi anche sotto il profilo sostanziale.

Le misure erogate prevalentemente, infatti, sono riferibili alla giurisprudenza consolidata ante 2006; la Legge 54/06 ha incontrato forti opposizioni prima ancora

¹ Fonte: sottosegretario alla Giustizia On. Maria Elisabetta Alberti Casellati, risposta ad interrogazione On. Rita Bernardini, 23 febbraio 2011

della sua approvazione, non è mai riuscita ad essere completamente accettata dalla totalità della magistratura, pertanto non è riuscita ad incidere sulla sostanza dei provvedimenti emanati.

Inizialmente i criteri di deroga venivano mutuati dall'orientamento giurisprudenziale precedente al 2006, tanto che la conflittualità fra le parti è stata per il triennio 2006, 2007, 2008 la principale motivazione ostativa all'applicazione del principio di bigenitorialità.

Si è reso necessario il pronunciamento della Suprema Corte (n° 16593/2008) per ribadire che non era lecita la forzatura di considerare validi i criteri di deroga del precedente affidato congiunto, altrimenti la riforma sarebbe stata del tutto inutile.

In particolare, in merito alla conflittualità, la Cassazione chiarisce:

“... l'affidamento condiviso non può ritenersi precluso dalla conflittualità tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (...) occorre viceversa, (...) che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore...”

Quindi l'accanimento nel forzare la norma ha preso strade diverse

Piegatosi ad erogare formalmente l'affido condiviso, l'orientamento prevalente ne affigge l'etichetta su misure identiche alle precedenti:

- il genitore *affidatario* si è trasformato in *collocatario*; si tratta di una mera variazione lessicale, che non rileva ai fini della perdurante asimmetria genitoriale nei compiti di cura
- l'assegno di contributo al mantenimento, previsto nel testo di legge come *“perequativo”* ed *“ove necessario”* si è trasformato in *“sempre”*, tanto da essere inserito persino nei moduli prestampati
- compiti paritetici di cura della prole non vengono presi in considerazione, continua ad essere stabilita una *“modalità di frequentazione”* orientata sulla limitazione di un genitore rispetto all'altro

In sostanza continua a prevalere il modello del genitore affidatario, anche se è stata posta estrema cura nel coniare una diversa definizione.

il Centro di Documentazione FeNBI, in collaborazione con Adiantum, ha raccolto un dossier sulla modulistica in uso nei Tribunali², dal quale emergono il *favor* per il modello monogenitoriale, la diffusione delle strategie ostative ad una reale applicazione dell'affido condiviso, la diffusione di pregiudizi contrari alla bigenitorialità, una generica ritrosia di troppi tribunali nel distaccarsi da prassi consolidate negli anni.

² Atti provenienti da tutta Italia, dal Veneto alla Sicilia, datati nel periodo 2007 – 2011, pertanto riferibili a provvedimenti emanati esclusivamente a valle dell'entrata in vigore della L. 54/06

A garanzia della riservatezza, nel materiale archiviato sono stati occultati i dati personali e sensibili relativi alle parti ed ai figli minori, ma non il n° di protocollo e la data di deposito in cancelleria

Per dovere di sintesi si allegano come esempio solo alcuni ritagli, il dossier integrale è disponibile a richiesta.

Il dossier è stato illustrato per la prima volta a Roma, all'interno di un convegno forense nel marzo c.a.; lungi dall'essere ultimato, diversi atti continuano ad affluire con regolarità.

Esempio 1 – Tribunale di Civitavecchia

Il Presidente (1)

Dato atto di quanto sopra, decide in via provvisoria:

- 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
- 2) affida la casa coniugale al _____ con la facoltà per _____ di prelevare gli effetti personali entro trenta giorni da oggi;
- 3) affida il minore alla _____ con la facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé;
- 4) stabilisce che il marito versi alla moglie, per il mantenimento della stessa e dei figli minori, la somma mensile di _____.

n.b. – dal modulo emerge chiaramente l'ostinazione preconcepita ancorata al modello di affido esclusivo; inoltre vi sono spazi da compilare, quindi in via teorica delle variabili da definire per:

- chi ottiene in assegnazione la casa coniugale
- chi deve allontanarsene
- chi è il genitore affidatario (n.b. – il genitore affidatario esclusivo in un modulo in uso almeno sino al novembre 2010, 4 anni ed 8 mesi dopo la 54/06)

Quindi emerge anche l'ipocrisia di fondo: al punto 3) il prestampato “finge” imparzialità lasciando l'illusione che il genitore affidatario sia una delle opzioni da decidere, poi però stabilisce in maniera inequivocabile, senza alcuna opzione, chi deve essere il genitore non affidatario.

Ipocrisia ribadita al punto 4), ove l'unica variabile è stabilire quanto versare, chi debba farlo è già deciso prima ancora dell'iscrizione a ruolo³.

³ Il modulo di cui sopra è stato oggetto di un articolo di presentazione del dossier, al quale articolo ha replicato via mail il Dr. Almerighi, Presidente del Tribunale di Civitavecchia, il quale sosteneva che fossimo in errore. Articolo, replica e controreplica sono disponibili a richiesta

Esempio 2 – Tribunali di Monza e di Roma

TRIBUNALE DI MONZA

R.G. n. 4809/08

Il Presidente dato atto di quanto

Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto

- affida le figlie... minori congiuntamente ad entrambi i genitori stabilendo che abbia a risiedere prevalentemente presso la madre con facoltà



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE

) affida il figlio minore _____ ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con collocazione residenziale presso la madre: le decisioni

n.b. – è influente il genere del genitore collocatario, qualora fosse il padre ai fini dell'analisi critica non cambierebbe nulla.

La contestazione riguarda il fatto che la legge 54/06 non prevede che ci sia un genitore "coabitante", "prevalentemente residente", "collocatario" o altro ancora.

Si tratta di termini e concetti di esclusiva origine giurisprudenziale, diretta conseguenza del *favor* per il modello di affido esclusivo.

Esempio 3 – Tribunale di Brescia

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI

2. **I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre che si occuperà della ordinaria amministrazione;**

3. **Il padre li vedrà quando lo desidera, previo accordo, e li terrà con sé ogni settimana il giorno _____ dall'uscita della scuola fino alle ore _____ (con pernottamento**

4. **Il padre verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di € _____ (Euro _____)**

NB - Il modulo in uso presso il Tribunale di Brescia viene “proposto” (testuale) sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, come modello di affido condiviso da seguire - in formato word scaricabile - in caso di separazione consensuale.

- non solo è grave che esista un modulo predisposto ove la residenza presso un genitore è già decisa;
- non solo è grave che detto modulo preveda modalità-standard di visita: un pomeriggio a settimana;
- l'aspetto estremamente più grave è che l'ipotesi di affido condiviso con un pomeriggio a settimana sia presente quale suggerimento da seguire sul sito <http://www.giustizia.it/giustizia>⁴

In sostanza: frequentazioni per un solo pomeriggio quando è previsto il weekend, due pomeriggi quando non lo è.

Questo in Italia sarebbe l'affido condiviso, ciò che l'ISTAT rileva essere applicato nel 78% delle separazioni e nel 62% dei divorzi.

4 - non è dato di sapere se alla data odierna il file sia ancora pubblicato sul sito, alla voce SCHEDE PRATICHE. In ogni caso abbiamo in archivio un filmato, come prova documentale dell'esistenza sino a tutto giugno 2011. Il filmato è visionabile e depositabile a richiesta

L'On. Roberta Angelilli, Vice Presidente del Parlamento Europeo, intervenuta alla Conferenza Nazionale sul Diritto della Famiglia e dei Minori (Roma, 24 giugno 2011), ha sottolineato la necessità di uniformare il più possibile le normative comunitarie per quanto riguarda separazioni e divorzi.

Proponimento condivisibile, ma non sarà facile far adeguare la Comunità Europea al modello italiano di affido condiviso, vista la prassi consolidata e soprattutto visto ciò che lo stesso Ministero della Giustizia propone.

In Europa per affido condiviso si intende altro.

Se fosse valida la prassi arbitrariamente stabilita nei tribunali italiani, la legge 54/06 non sarebbe una riforma ma la certificazione di inutilità della riforma. Ciò che accadeva prima della novella accade anche dopo, le misure sono identiche, basta chiamarle con un nome diverso e le coscienze sono a posto, si sostiene di aver applicato una grande riforma giuridica, sociale, culturale.

Affido esclusivo: uno/ due pomeriggi a settimana e due domeniche al mese

Affido condiviso: uno/due pomeriggi a settimana e due domeniche al mese

Esclusivo o condiviso cambia poco: nella mentalità delle “sacche di resistenza” deve continuare ad esserci nella percezione dei figli un genitore “pianeta”, punto di riferimento prevalente e concreto, ed un genitore “satellite”, del tutto marginale, che nell’ottica dei figli esiste solo in quanto gravitante nell’orbita del primo.

Il sistema opera su due livelli, secondo dinamiche che la psichiatria definisce schizofrenizzanti: sanziona al primo livello ciò che impone al secondo.

Le misure prevalentemente previste per un genitore separato impongono infatti di considerare “normale” ed “obbligatorio” ciò che lo stesso Diritto e la stessa

Psicologia definiscono lesivo di un sano processo di crescita:

- un genitore in costanza di matrimonio che volesse trascorrere con la prole un week-end ogni quindici giorni, 4/6 ore nel pomeriggio infrasettimanale, 1 settimana in inverno e 2 settimane d’estate, è considerato dall’intero Sistema – psicologi, avvocati, periti, assistenti sociali – un genitore trascurante, abbandonico, inadeguato.
- un genitore separato che non si accontenta di trascorrere con la prole un week-end ogni quindici giorni, 4/6 ore nel pomeriggio infrasettimanale, 1 settimana in inverno e 2 settimane d’estate, è considerato un genitore che non vuole adempiere al dispositivo giuridico dunque conflittuale, inadempiente, inadeguato.

La limitatezza genitoriale è unanimemente riconosciuta come un disvalore in costanza di matrimonio, con la separazione diviene un disvalore non accettarla.

È la prova che i rapporti genitoriali non si conformano al prevalente interesse del minore, ciò di cui tutti parlano ma che nessuno applica; sono invece subordinati al *favor* giudiziario nel mantenere uno standard rodato.

Tale accanimento genera conseguenze di grande spessore anche sotto il profilo della criminogenesi.

Il Centro Documentazione FeNBi ha condotto una ricerca ultradecennale sugli episodi di cronaca nera generati da separazioni, divorzi e cessazioni di convivenza. Lo studio relativo è stato presentato nell'ottobre 2010 al Congresso Nazionale SIC (Società Italiana Criminologia) ed è pubblicato sul portale scientifico Psychomedia⁵. Si fonda sull'analisi degli episodi delittuosi che vedono coinvolti coniugi separati o separandi, criterio di classificazione diverso da quelli utilizzati da ISTAT, EURISPES, EURES ed altri. Gli istituti di ricerca pubblici e privati, infatti, prevedono il macrogruppo "delitti in famiglia", il quale però comprende episodi che con le separazioni conflittuali non hanno nulla a che fare (Novi Ligure, Cogne, Avetrana, etc.). La ricerca, condotta nel periodo 1994 – 2005, annovera oltre 1000 decessi e ne analizza molteplici aspetti, che rimandiamo ad un eventuale approfondimento in altra sede.

Tabella 1 – valori assoluti, comparati col triennio precedente

ANNO	2002	2003	2004	2005
TOTALE EPISODI	613	665	712	736
Incremento rispetto alla rilevazione precedente	2001 + 49	2002 + 52	2003 + 47	2004 + 24
TOTALE DECESSI	854	937	1.015	1.053
Incremento rispetto alla rilevazione precedente	2001 + 74	2002 + 83	2003 + 78	2004 + 38

Tabella 5 – ripartizione sul territorio

	EPISODI		VITTIME	
NORD	269	36,5 %	353	33,5 %
CENTRO	263	35,7 %	531	50,4 %
SUD E ISOLE	204	27,8 %	169	16,1 %

⁵ <http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ubaldi-nestola.pdf> - a richiesta disponibile anche in versione cartacea

Tabella 6 – modalità dell'episodio delittuoso

ARMA DA FUOCO	334	45,3 %
ARMA DA TAGLIO	186	25,4 %
STRANGOLAMENTO	101	13,6 %
PERCOSSE	52	7,1 %
ALTRO *	63	8,6 %

* avvelenamento da farmaci o sostanze tossiche, ustioni, investimento, omicidio su commissione, etc.

Aspetto fondamentale: dallo studio emerge un nuovo criterio criminogeno, sino ad oggi mai considerato tra i fattori di rischio all'origine degli eventi delittuosi intrafamiliari:

l'interruzione traumatica del progetto genitoriale

Non sono pertanto esaustive le motivazioni solitamente addotte quale movente dell'episodio delittuoso:

- il disturbo mentale
- la gelosia morbosa
- la mancata accettazione della fine di un rapporto

In occasione di episodi delittuosi intrafamiliari la versione prevalente dei media è quella del raptus di gelosia o del gesto isolato di un pazzo.

Appare una chiave di lettura limitativa; si rende necessario cogliere anche il collegamento tra le intrusioni limitative della genitorialità e la spirale di disperazione che spinge al gesto eclatante.

L'interruzione forzata di un intero progetto di vita ed i rapporti con i figli gravemente limitati nei tempi e nei modi, costituiscono una inibizione violenta tanto delle sovrastrutture culturali quanto dei più forti istinti naturali. Un'aggressione alla sfera più intima dei soggetti coinvolti - adulti e minori - assimilabile ad un vero e proprio stupro delle relazioni.

Non si tratta della giustificazione di gesti criminali, che tali rimangono.

Appare però superficiale classificare tali reati come "il gesto isolato di un folle"; quando i cosiddetti gesti isolati si ripetono a centinaia diviene indispensabile contestualizzare il fenomeno e cercare il denominatore comune.

Un ulteriore studio FeNBi sulla sola violenza autodiretta analizza 111 episodi di suicidio.

Gli episodi che registrano un suicida di genere femminile riguardano donne che avevano perso l'affido dei figli o temevano di perderlo; l'acting-out criminogeno, quindi, sembra non appartenere al maschile ma alla mutilazione della genitorialità in quanto tale.

Ad ulteriore conferma si rileva come gli episodi delittuosi si verificano tra coppie con prole nella percentuale del 98,6%, mentre solo nello 0,3% dei casi si tratta di coppie senza figli e nell'1,1% di figli avuti da un partner precedente.

Dalla suddivisione per semestri emergono altri aspetti interessanti ai fini dell'analisi del fenomeno

Tabella 7 - Episodi, suddivisione per semestri

ANNO	2002	2003	2004	2005
Totale episodi	613	665	712	736
I semestre	22	23	21	15
II semestre	27	29	26	9
variazione	+ 5	+ 6	+ 5	- 6

Tabella 8 – Decessi, suddivisione per semestri

ANNO	2002	2003	2004	2005
TOTALE DECESSI	854	937	1.015	1.053
I semestre	35	39	36	23
II semestre	39	44	43	15
variazione	+ 4	+ 5	+ 7	- 8

Analisi della suddivisione per semestri

Ai picchi di incremento registrati nel 2003 sia per gli episodi delittuosi che per le vittime (rispettivamente +52 e +83 rispetto all'anno precedente), si contrapponeva la proiezione di leggere flessioni già nel primo semestre del 2005.

Il numero delle vittime è inevitabilmente superiore al numero degli episodi delittuosi, in quanto la tipologia dell'evento può spaziare dalla sola uccisione dell'ex coniuge, all'assassinio seguito dal suicidio dell'omicida, alla strage familiare con tre o più soggetti coinvolti.

Va sottolineato come i dati relativi al primo semestre siano stati, negli anni, costantemente inferiori ai dati dei mesi successivi, in quanto da sempre si riscontrano picchi di violenza nei mesi di gennaio, luglio, agosto e dicembre, tre dei quali compresi nel secondo semestre.

La spiegazione di tale fenomeno è strettamente legata ai periodi di libertà dagli obblighi scolastici, durante i quali i genitori non affidatari aspirano ad avere con se la prole per un periodo significativo. Sovente il genitore ostacolato nei rapporti con i figli evita di accanirsi in tribunale in merito alle ingerenze domenicali e/o infrasettimanali dell'ex coniuge (contiene - per propria iniziativa o su consiglio dal proprio legale - l'impulso di procedere penalmente ai sensi dell'art. 388) con l'obiettivo di non inasprire gli attriti ed aspirare ad un periodo di vacanze con i figli. La spirale di disperazione si aggrava quando anche questa aspettativa viene disillusa.

Tali osservazioni per motivare come non sia possibile ottenere delle stime attendibili con la mera moltiplicazione dei dati relativi al primo semestre dell'anno; i valori assoluti hanno sempre registrato nel secondo semestre un incremento di episodi delittuosi che oscilla fra il 21 ed il 27%, ed un incremento di vittime compreso fra il 10 ed il 20%.

Con valori assoluti e percentuali in forte controtendenza, il secondo semestre 2005 ha sovvertito ogni stima, confermando un ridimensionamento del fenomeno che, seppur intuibile dai dati relativi al primo semestre del 2005, si è rivelato ancora più evidente di quanto fosse dato prevedere.

Con una interpretazione che può essere solo intuitiva, priva di elementi probatori, è indispensabile notare come gli episodi delittuosi siano crollati in modo inversamente proporzionale all'approssimarsi della riforma delle norme di separazione ed affidamento dei figli.

L'unico elemento di riscontro è costituito dall'innalzamento della soglia di attenzione nei confronti della riforma: trasmissioni radiotelevisive, quotidiani e periodici hanno dedicato ampi spazi al dibattito ed alle informazioni sulle nuove norme, e le associazioni di categoria sono state letteralmente assalite da richieste di informazioni e chiarimenti da decine di migliaia di genitori ambo sessi.

L'iter parlamentare - della PDL 66 prima e del DDL 3537 poi -, da luglio 2005 sempre più vicino all'approvazione, ha avuto concreti riflessi sull'emotività delle

famiglie separate e separande, alimentando legittime aspettative di equità ed inducendo al contenimento dell'acting-out che per anni - in assenza di alternative sostenibili - è sfociato in una spirale di disperazione manifestata sotto diverse forme, le più acute delle quali esitano in episodi da cronaca nera.

Per questi motivi la ricerca è stata interrotta a dicembre 2005.

Vi erano concrete aspettative di equità, tradotte in altrettanto concrete flessioni del trend criminogeno.

Dopo anni di mancata applicazione, o applicazione fittizia, le aspettative sono state disattese e migliaia di genitori hanno dovuto constatare che (esattamente come prima della riforma) la separazione dal coniuge comportava pressoché automaticamente la perdita dei figli, o quantomeno la perdita di rapporti significativi ed il declassamento ad un ruolo marginale nel processo di crescita.

Esattamente ciò che il Legislatore intendeva evitare.

La cronaca testimonia che gli episodi delittuosi sono riapparsi con costante ripetitività, pertanto dal giugno 2010 è ripresa la ricerca allo scopo di un'analisi comparativa, a fine 2011, tra i dati precedenti e successivi all'entrata in vigore della riforma.

FeNBI
Federazione Nazionale Bigenitorialità
il presidente
Fabio Nestola